

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 41**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PASTORE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE  
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**DONATO MANFROI**

**procedimento penale n. 104/97 R.G. pendente presso il Tribunale di Belluno per il reato di cui  
all'articolo 327 del codice penale (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi  
o degli atti dell'Autorità)**

**Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 1999**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Donato Manfroi, per il tramite del suo legale, con lettera del 29 giugno 1998 ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno, per il reato di cui all'articolo 327 del codice penale (eccitamento al dispregio o vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità).

Il senatore Manfroi è stato querelato per avere, nella sua qualità di sindaco del Comune di Cencenighe Agordino e nell'esercizio delle sue funzioni, eccitato la cittadinanza al dispregio delle istituzioni ed alla inosservanza della legge 31 dicembre 1996, n. 671 («Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale»), e delle successive disposizioni del Prefetto di Belluno, non avendo osservato l'ordine di esporre presso la sede del suddetto Comune la bandiera nazionale per la durata di una settimana. Tale bandiera è infatti stata rimossa dal sindaco anticipatamente, dopo averne dato comunicazione al Prefetto di Belluno. Il senatore Manfroi è inoltre indagato per aver divulgato la notizia della propria iniziativa attraverso la stampa locale.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 luglio 1998 e del 30 marzo 1999. Nella seduta del 14 luglio 1998 è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Manfroi, il quale ha fatto presente di aver rimosso personalmente la bandiera italiana dopo quattro giorni di esposizione presso la sede del Comune, dopo averne dato comunicazione per lettera al Prefetto di Belluno, poichè un periodo di esposizione di otto giorni, come prevede la legge, era, a suo giudi-

zio, significativo di un valore politico che egli considerava eccessivo. Il senatore Manfroi ha dichiarato inoltre di non condividere il fatto che le iniziative relative alla celebrazione delle ricorrenze siano decise dal potere centrale, dovendosi, più democraticamente, riservare direttamente ai consigli comunali la gestione delle stesse. In conclusione del suo intervento egli ha dichiarato di aver posto in essere un atto intimamente collegato con i suoi ideali politici e di aver agito nella qualità di membro del Parlamento.

La Giunta ha svolto un ampio dibattito nel corso del quale alcuni commissari hanno rilevato che l'atto posto in essere dal senatore Manfroi rientra nell'ambito delle manifestazioni del pensiero politico, il cui contenuto è stato più volte ribadito in sede parlamentare dal Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente. È stato inoltre osservato che il senatore Manfroi ha posto in essere una protesta eminentemente politica in qualità di membro del Parlamento, risultando di secondaria importanza la circostanza che egli, in quel momento, rivestiva la carica di sindaco del comune ove si sono svolti i fatti.

Altri commissari hanno invece osservato che il senatore Manfroi avrebbe agito in qualità di sindaco, risultando del tutto estranea all'attività parlamentare la decisione di rimuovere la bandiera nazionale esposta presso la sede del Comune.

\* \* \*

Il giudizio circa il ricorso o meno dell'esimente di cui all'articolo 68, primo comma, Costituzione, richiede che si valuti preliminarmente se il comportamento tenuto dal senatore Manfroi consista o meno in

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una manifestazione di pensiero, come richiesto dalla norma; ciò appare incontestabile in quanto l'addebito fatto viene ricondotto alla fattispecie prevista dall'articolo 327 del codice penale, e cioè non al fatto della rimozione della bandiera attuata dal senatore Manfroi nella sua qualità di Sindaco, quanto all'incitamento al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi eccetera ovvero all'apologia di fatti contrari alle leggi eccetera, a lui attribuiti per aver reso di dominio pubblico tale attività e le ragioni che l'avevano determinata; il comportamento censurato costituisce pertanto una vera e propria manifestazione di pensiero e quindi ascrivibile alla categoria delle «opinioni» ex articolo 68 della Costituzione. Altra questione da considerare è se i fatti ascritti al senatore Manfroi siano stati compiuti nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari; anche sotto tale profilo non può che confermarsi l'aderenza della fattispecie concreta a quella astratta, in quanto il senatore Manfroi ha sempre sostenuto che il suo gesto è stato determinato da ragioni esclusivamente politiche (eccessiva durata del termine prescritto per l'esposizione della bandiera nazionale, e quindi valutazione «riduttiva» della celebrazione, necessità che simili manifestazioni debbano essere regolate dagli enti locali), ragioni quindi squisitamente politiche che nell'aula del Senato sono state varie volte esposte dai componenti del gruppo politico di appartenenza del senatore Manfroi e dal Manfroi stesso sia in interventi in aula e in commissione

sia in atti parlamentari (interrogazioni, mozioni, disegni di legge).

Si è sostenuto infine che dovrebbe escludersi connessione con l'attività parlamentare in quanto il reato contestato è reato che il Manfroi non avrebbe potuto commettere se non avesse rivestito la qualifica di sindaco e quindi di pubblico ufficiale, come espressamente previsto dall'articolo 327 del codice penale; è noto che un gran numero di fatti, spesso rappresentati da «opinioni», sono penalmente rilevanti solo se posti in essere da soggetti che rivestono determinate qualifiche o che appartengono a determinate istituzioni, ciò non toglie che se consistenti in dichiarazioni rese in un'aula parlamentare ovvero in atti tipicamente parlamentari, tali fatti siano sottratti a qualsiasi sindacato esterno; «*quid iuris*» se il senatore Manfroi avesse dato pubblicità a quanto da lui commesso con dichiarazioni in aula o in atti parlamentari? Per nulla avrebbe rilevato la veste nella quale si era comportato; l'insindacabilità sarebbe stata incontestabile.

\* \* \*

Per i motivi su illustrati la Giunta propone di dichiarare che il fatto per cui è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PASTORE, *relatore*

